

08331

1/xviii

A

134

M-2
259


STATUTO

DEL

Circolo di Studi sociali

in POLA.

BIB. GENERALE
UNIV. TS
/ 18. / A
0134



POLA


Tipografia Cooperativa, Ad. Fischer
1903.

V. : BGA 108122


BIB. GENERALE
UNIV. TS

1/18./A

0134



N. INV. : BGA 108122



08331



M-2
259



STATUTO

DEL

CIRCOLO DI STUDI SOCIALI



Nome e sede della società.

Art. 1. - Sotto il nome di „Circolo di studi sociali“ si istituisce una società con la sede a Pola.

Scopo della società.

Art. 2. - La società si prefigge lo scopo di completare la coltura dei propri affiliati collo studio delle scienze in generale e della scienza economica in particolare.

Tale scopo sarà raggiunto mediante:

- a) conferenze, letture e discussioni d' indole scientifica ed economica, esclusa la politica e la religione;
- b) l' istituzione di una biblioteca circolante composta di opere scientifiche, tecniche o di storia ecc., aventi libera circolazione nella monarchia;
- c) l' istituzione di un circolo di lettura;
- d) corsi di letteratura italiana e di lingue straniere;

- e) l'organizzazione di escursioni, trattenimenti sociali ecc., previo il permesso dell'autorità;
- f) qualsiasi altro mezzo consentito dalle leggi.

Dei mezzi.

Art. 3. - I mezzi per raggiungere i suddetti scopi consistono in:

- a) una tassa d'entrata;
- b) un canone fisso settimanale;
- c) introiti risultanti da eventuali elargizioni e feste.

L'importo del canone settimanale e della tassa d'entrata verrà stabilito di volta in volta dal congresso generale.

Ammissione.

Art. 4. - Può far parte della società ogni persona di sesso maschile che abbia raggiunto il 18° anno di età.

Art. 5. - Chi desidera associarsi presenta col mezzo di un socio domanda alla direzione, la quale decide sull'accettazione.

Art. 6. - Ad ogni socio verrà consegnato un biglietto di riconoscimento ed una copia del presente statuto al quale esso s'intenderà vincolato.

Doveri dei soci.

Art. 7. - All'atto dell'accessione i soci pagano la tassa d'entrata fissata dal congresso.

Art. 8. - Ogni socio ha il dovere di pagare regolarmente le quote settimanali.

Possono, su deliberato della direzione, essere esentati dal pagamento dei contributi, pur conservando i diritti, quei soci che si recano al servizio militare o sono privi di lavoro, e ciò per la durata del servizio militare, e rispettivamente della disoccupazione, sempreché ne rendano avvertita la direzione.

Diritti dei soci.

Art. 9. - Ogni socio ha diritto di usufruire, entro i limiti stabiliti da apposito regolamento, dei libri e giornali di proprietà sociale, di prender parte alle conferenze, letture ed altre esplicazioni dell'attività sociale, di prender parte attiva ai congressi, di eleggere ed essere eletto alle cariche sociali.

Uscita ed espulsione.

Art. 10. - I soci che si trovano in arretrato di oltre otto settimane e non abbiano corrisposto all'invito di mettersi in corrente, verranno ritenuti dimissionari.

Art. 11. - Qualora un socio contravenisse deliberatamente ed in modo grave alle disposizioni di questo statuto o dei regolamenti, o serbasse un contegno manifestamente ostile ai sociali intendimenti, o col suo comportamento ledesse il decoro della società, la direzione può decretarne l'espulsione, riferendone i motivi nel prossimo congresso generale.

Rappresentanza sociale.

Art. 12. - La società é rappresentata ed amministrata da una direzione, composta di un presidente

ed otto direttori, eletti per la durata di un anno dal congresso generale mediante votazione a scrutinio segreto ed a semplice maggioranza di voti.

Art. 13. - Nella seduta costitutiva, la direzione elegge dal suo seno un presidente sostituto, un cassiere, un segretario, e stabilisce le mansioni sociali degli altri direttori.

Art. 14. - La direzione amministra la sostanza sociale, provvede al raggiungimento degli scopi della società entro i limiti dello statuto, convoca i congressi, ne stabilisce l'ordine del giorno, dà esecuzione ai deliberati degli stessi. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed in caso di voti pari decide quello del presidente.

Art. 15. - La direzione sociale si raduna dietro invito diramato per iscritto dal presidente, eventualmente dal suo sostituto.

Art. 16. - Le sedute della direzione vengono tenute almeno una volta al mese, e son legali qualora vi intervengano almeno 5 direttori compreso il presidente od il suo sostituto.

Art. 17. - La direzione decide sull'accettazione dei soci proposti. Essa inoltre tiene in evidenza i registri sociali, fa la chiusa di cassa e la relativa consegna alla fine dell'anno.

Art. 18. - Il presidente od il suo sostituto sono chiamati a rappresentare la società verso le autorità ed i terzi.

Art. 19. - Ogni atto sociale deve essere firmato dal presidente e dal segretario, ed in questioni finan-

ziarie anche dal cassiere. Tutti gli atti sociali, per esser validi, devono essere muniti del timbro sociale.

Comitato di controllo.

Art. 20. - Assieme alla direzione vien eletto un comitato di controllo, composto di 3 membri, il quale rimane in carica un anno.

Questo comitato ha l'obbligo di sorvegliare la gestione, scontrare lo stato di cassa almeno ogni tre mesi, rivedere il resoconto annuale e riferirne al Congresso.

Congressi sociali.

Art. 21. - Il congresso generale ordinario ha luogo entro il primo trimestre d'ogni anno.

È di spettanza di questo congresso:

- a) di discutere il resoconto annuale presentato dalla direzione, e rispettivamente impartirne l'assolutoria;
- b) di eleggere il presidente e gli altri membri della rappresentanza sociale, come pure il comitato di controllo;
- c) di decidere sopra proposte avanzate dalla direzione sociale, dal comitato di controllo o da parte dei soci;
- d) di deliberare su eventuali riforme dello statuto o sullo scioglimento della società.

Art. 22. - Gli inviti al congresso ordinario dovranno venir diramati almeno 2 settimane prima del congresso.

Art. 23. - Possono inoltre essere convocati dalla direzione, dal comitato di controllo o su domanda di

almeno un decimo dei soci iscritti, dei congressi generali straordinari.

Art. 24. - I congressi tanto ordinari che straordinari sono validi qualora v' intervenga almeno un terzo dei soci attivi; nel caso che non vi fosse il numero legale, il congresso si terrà in seconda convocazione un'ora dopo con lo stesso ordine del giorno, e sarà valido con qualunque numero di presenti.

Art. 25. - Le votazioni ed elezioni sono valide con semplice maggioranza di voti.

Art. 26. - Proposte di cambiamenti dello statuto, come pure di scioglimento della società richiedono la presenza di almeno due terzi dei soci attivi e per la validità della decisione si richiede la maggioranza di due terzi dei presenti.

Giudizio arbitrale.

Art. 27. - Divergenze che avessero da insorgere per questioni sociali, verranno sottoposte ad un giudizio arbitrale composto di cinque membri. Le parti contendenti nomineranno due arbitri per ciascuna ed i quattro eletti un superarbitro che fungerà da presidente.

Nel caso che i quattro arbitri non possono accordarsi sulla nomina del superarbitro, quest'ultimo verrà eletto dai soci a semplice maggioranza e senza discussione.

La decisione del giudizio arbitrale sarà inappellabile.

Scioglimento della società.

Art. 28. - Qualora il congresso generale decidesse lo scioglimento della società, dovrà deliberare contemporaneamente a qual fine destini il patrimonio sociale ed in qual modo debba eseguirne la liquidazione.

Art. 29. - Nel caso che la società venisse sciolta per ordine dell'autorità, il patrimonio sociale verrà devoluto a quella società che entro due anni sarà costituita con scopi consimili a quelli della società cessata.

Art. 30. - I componenti la ultima direzione, costituiti in giunta liquidatrice, amministreranno per questo periodo il patrimonio sociale, attenendosi alle relative disposizioni di legge.

Art. 31. - Se nel periodo suaccennato non dovesse costituirsi altra società consimile, il patrimonio verrà devoluto ad una società cittadina, scelta dagli stessi componenti la giunta liquidatrice.

Disposizioni generali.

Art. 32. - Il regolamento interno determinerà le modalità e condizioni per l'ammissione di nuovi soci, le mansioni speciali d'ogni carica, i particolari amministrativi ed in generale tutte quelle disposizioni che valgono a completare le prescrizioni fondamentali.

Sino alla compilazione del regolamento varranno le norme consuetudinarie in quanto sieno conciliabili col presente statuto.

Art. 33. - Sino al primo congresso sociale nel quale verrà eletta la direzione, fungerà come tale il comitato promotore, costituito dalle persone che hanno presentato all'autorità, per l'approvazione, il presente statuto.

Art. 34. - Tutte le pubblicazioni ed avvisi diretti ai soci si effettueranno mediante giornali, circolari, oppure con affissi negli albi pubblici, a beneplacito della direzione.

Disposizione transitoria.

Art. 35. - La società si riterrà costituita qualora vi sieno iscritte almeno trenta persone.



UNIVERSITÀ DI TRIESTE
BIBLIOTECA GENERALE
B. G. 108122

